

H

Legge federale sull'assicurazione militare (LAM)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 1992² sull'assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 92 Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente all'assicurazione militare, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi e intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

Art. 94a (nuovo) Trattamento di dati personali

L'assicurazione militare può trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessita per adempiere i compiti ad essa conferiti dalla presente legge, segnatamente per:

- a. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché per calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- b. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- d. allestire statistiche.

Art. 94b (nuovo) Consultazione degli atti

¹ Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti:

¹ FF 2000 205
² RS 833.1

- a. la persona interessata, per i dati che la concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
- e. la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso dell'assicurazione militare.

² Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 95 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 95a (nuovo) Comunicazione di dati

¹ Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
- b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d. ai tribunali militari, conformemente all'articolo 18 della procedura penale militare³;
- e. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento;
- f. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

² Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;

³ **RS 322.1**

⁴ **RS 281.1**

- b. alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959⁵ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare conformemente all'articolo 24 di tale legge;
- c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992⁶ sulla statistica federale;
- d. al Gruppo della sanità, qualora ne necessiti per adempiere i compiti della commissione per la visita sanitaria;
- e. ai medici di fiducia della protezione civile e del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe, qualora ne necessitino per valutare l'idoneità al servizio;
- f. al servizio medico dell'amministrazione generale della Confederazione e all'Istituto di medicina aeronautica, qualora ne necessitino per accertamenti relativi ad assicurati a titolo professionale (art. 1 cpv. 1 lett. b) o piloti militari;
- g. alle organizzazioni d'assistenza per i membri dell'esercito e loro familiari, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di aiuto;
- h. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

³ I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965⁷ sull'imposta preventiva.

⁴ I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

⁵ I dati personali relativi ad affezioni comparse durante il servizio possono eccezionalmente essere comunicati a terzi se ciò è necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati degni di protezione sono tutelati.

⁶ Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

⁸ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

⁵ RS 661

⁶ RS 431.01

⁷ RS 642.21

Art. 95b (nuovo) Accesso al Sistema di gestione del personale dell'esercito

L'assicurazione militare può accedere ai dati del Sistema di gestione del personale dell'esercito previsto nell'articolo 146 capoverso 3 della legge federale del 3 febbraio 1995⁸ sull'esercito e sull'amministrazione militare, necessari per l'adempimento dei compiti legali, segnatamente per verificare il diritto alle prestazioni.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1839